



DETERMINAZIONE N. 407

del 25 FEB. 2014

Atti n. 1195/2010 all.44

FONDAZIONE IRCCS/ CASA DI CURA COLUMBUS DELL'ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESU' - PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N.13609/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO – SALDO COMPETENZE AVV. GIUSEPPE ROMEO.

La Direzione Amministrativa riferisce quanto segue.

- Casa di Cura Columbus dell'Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù (per brevità "Columbus"), nel giugno 2005, conveniva l'odierna Fondazione IRCCS, avanti al Tribunale di Milano, chiedendo l'accertamento della illegittimità del recesso unilaterale operato dall'allora Ospedale Maggiore da una convenzione stipulata con la stessa Columbus e concernente l'allocazione temporanea della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Maggiore presso la sede della Columbus medesima.
- L'attrice chiedeva, in particolare, alla Autorità adita che fosse dichiarato: i.) l'inadempimento dell'Ospedale Maggiore rispetto agli obblighi assunti con la predetta convenzione, ii) la risoluzione della convenzione per inadempimento dell'Ospedale Maggiore, iii) nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno pari ad € 6.606.939,00=.
- Con disposizione presidenziale dell'8.07.2005, l'odierna Fondazione IRCCS, conferiva incarico di patrocinio per la costituzione e le difese dell'Ente, all'avv. Giuseppe Romeo del Foro di Milano.
- Con sentenza n. 10743/08, il Tribunale di Milano rigettava le domande della Columbus, affermando che lo schema di accordo tra le parti rientrava nell'appalto di servizi e che il recesso anticipato dal contratto da parte dell'Ospedale Maggiore era stato legittimo, osservando in particolare che: *"L'art. 1671 c.c. consente al committente di recedere dal contratto, indipendentemente dall'inizio dell'opera o della prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Per quanto, dunque, il contratto prevedesse la durata di anni cinque, il recesso della Fondazione IRCCS deve ritenersi legittimo ma obbligherebbe quest'ultima ad indennizzare la Columbus da quanto indicato nel citato art. 1671 c.c.. Non è, dunque, fondata la domanda dell'attrice con riferimento all'accertamento dell'illegittimità del recesso, alla conseguente dichiarazione di inadempimento contrattuale e di risoluzione del contratto e condanna al risarcimento del danno. Quanto all'indennizzo a cui l'attrice, astrattamente avrebbe diritto, si rileva che questa parte non ne ha fatto domanda, né è equiparabile la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale a quella di indennizzo per anticipato (legittimo) recesso dal contratto di appalto"* La sentenza n. 10743/08 passava in giudicato.
- Con atto di citazione, notificato in data 22.07.2010, la Columbus radicava un nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Milano, richiedendo, previo accertamento dell'intervenuto recesso anticipato dell'Ospedale Maggiore, la condanna della Fondazione IRCCS convenuta alla corresponsione dell'indennizzo, quantificato sempre nell'importo di € 6.606.939,00=.

IRCCS di natura pubblica





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 407 del 25 FEB. 2014 Atti n. 1195/2010 all.44

- Con disposizione presidenziale del 27.07.2010, la Fondazione IRCCS conferiva nuovo incarico professionale all'avv. Giuseppe Romeo, Patrono di prime cure, che provvedeva alla tempestiva costituzione dell'Ente sollevando eccezione preliminare di inammissibilità della azione attorea fondata sul principio di interesse pubblico del "ne bis in idem".
- Il Tribunale di Milano, con sentenza n.13609/2013, accogliendo le eccezioni preliminari sollevate dall'Ente e dalle terze chiamate, dichiarava inammissibile la domanda di parte attrice Columbus per il formatosi giudicato della sentenza n.10743/08, condannando la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta e delle terze chiamate per complessivi € 14.850,00, oltre IVA e CPA, per ciascuna.

Quanto premesso e condiviso,

**IL DIRETTORE GENERALE**

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

**DETERMINA**

1. di prendere atto, ad ogni effetto della sentenza n.13609/2013, emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, nel giudizio n.55294/2010 R.G.;
2. di dare atto che parte attrice, Casa di Cura Columbus dell'Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, ha provveduto, dietro sollecito del Patrono dell'Ente, a pagare in favore della Fondazione IRCCS, in data 16/01/2014, l'importo di € 18.841,68= a titolo di spese di causa;
3. di demandare alla U.O.C. Economico Finanziaria di provvedere al pagamento, previa verifica contabile, della fattura n.10 del 13.02.2014 emessa a saldo dal Patrono dell'Ente, avv. Giuseppe Romeo, dell'importo lordo di € 30.451,20= (comprensivo di CNPA pari ad € 960,00= ed IVA € 5.491,20=) per compensi professionali riferiti alla assistenza professionale prestata nel giudizio N. 55294/2010 R.G. avanti al Tribunale di Milano, esitato con la richiamata sentenza n.13609/2013.

**IL DIRETTORE GENERALE**

dr. Luigi Macchi

**IL DIRETTORE SANITARIO**

dr.ssa Anna Pavan

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

dott. Osvaldo Basilico

Procedimento presso la Direzione Amministrativa  
Ufficio affari generali, legale e delle assicurazioni  
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga

REGISTRATA NELL'ELIBRO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 25 FEB. 2014 AL N. 407

IRCCS di natura pubblica

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 110314